Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 marzo 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 844.

Sostituzione della tabella organica della Scuola tecnica industriale « Duca d'Aosta » di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 luglio 1941, n. 1073, con il quale fu istituita in Roma la regia scuola tecnica industriale per meccanici e per fotografi « Duca d'Aosta » con annessa scuola secondaria di avviamento professionale;

Vista la tabella *B* (prospetto 3) allegata al regio decreto sopracitato;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente le modificazioni, apportate all'ordinamento ed alla pianta organica della Scuola tecnica industriale « Duca d'Aosta » di Roma, già in atto dall'anno scolastico 1942-43;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dall'anno scolastico 1942-43 la tabella organica della scuola tecnica industriale di Roma « Duca d'Aosta » allegata al regio decreto 4 luglio 1941, n. 1073, è sostituita da quella annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 42. — FRASCA

Tabella organica della Scuola tecnica industriale « Duca d'Aosta » di Roma

Specializzazioni: 1 meccanici; 2 fotografi

Corsi completi: 3

PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

DIREZIONE CATTEDRE O INCARICHI	Numero	Personale di ruolo (Ruolo, gruppo e grado)	Incarichi	NOTE
Direttore	1	Gruppo *A* grado 7°	—	Con obbligo di insegnamento in una cattedra di materie tecniche (art. 30 legge 15 giugno 1931, n. 889)
Cultura generale	1	Ruolo *B* gruppo *A* gradi dall'11° all'8°	—	
Meccanica, macchine, disegno professionale	2	Id.	—	Con l'obbligo dell'assistenza alle esercitazioni pratiche
Tecnologia, laboratorio tecnologico	2	Id.	—	Idem
Tecnica fotografica, disegno e laboratorio	1	Id.	—	
Ottica Chimica fotografica	1	Id.	—	
Matematica	—	—	1	
Elementi di fisica, chimica ed elettrotecnica	—	—	1	
Religione	—	—	1	

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Numero	Posti di ruolo	Incarichi	NOTE
Capofficina macchine utensili	1	Gruppo *B* gradi dall'11° al 10°	—	
Capofficina aggiustatore	1	Id.	—	
Capofficina fotografo	1	Id.	—	

Segue PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

QUALIFICA	Numero	Posti di ruolo	Incarichi	NOTE
Sottocapofficina macchine utensili	1	Gruppo C grado 12°	—	
Sottocapofficina fucinatore e trattamenti termici	1	Id.	—	
Segretario economo . . .	1	Gruppo B grado 11°	—	
Applicato	1	Gruppo C gradi dal 13° al 12°	—	
Sottocapofficina . .	—	—	1	
Applicato	—	—	1	
PERSONALE DI SERVIZIO				
Bidelli . . .	2	—	—	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 166.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire dodici miliardi prevista dal primo comma dell'art. 2 dello schema di decreto legislativo concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1947-48, è aumentata di lire trecentocinquantamilioni.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire cinquantasei miliardi prevista dall'art. 3 dello schema di decreto legislativo concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, è aumentato di lire tre miliardi cinquecentocinquanta milioni.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento delle maggiori spese autorizzate con i precedenti articoli nei vari capitoli ed articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI —
EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 167.
Autorizzazione alla spesa di lire duecentomilioni per il restauro e la riparazione di edifici monumentali danneggiati dalla guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione di lire duecentomilioni per far fronte alle spese per il restauro e la riparazione di edifici monumentali danneggiati dalla guerra.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48, della somma di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 168.
Tasse e contributi universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1.

Fermi restando gli speciali contributi previsti dagli articoli 152, comma quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e 30 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e le tasse e sopratasse scolastiche nella misura indicata nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 757, le università e gli istituti superiori, limitatamente all'anno accademico 1947-48, hanno facoltà — tenuto conto della situazione di fatto — di richiedere agli studenti in corso di studi il pagamento di un contributo integrativo per l'importo non superiore alle L. 6000 per ciascuno studente. Il dieci per cento dell'ammontare complessivo del contributo è devoluto all'Opera universitaria.

Art. 2.

Gli studenti i quali abbiano sostenuto almeno due terzi degli esami consigliati dalla rispettiva Facoltà per l'anno accademico 1946-47 e che abbiano raggiunto nei due terzi degli esami consigliati una votazione media non inferiore ai ventiquattro trentesimi e dimostrino di appartenere a famiglia provvista di un reddito complessivo inferiore alle L. 32.000 mensili, potranno ottenere il rimborso corrispondente all'intero ammontare del contributo integrativo indicato nell'articolo precedente.

Gli studenti appartenenti a famiglia provvista di un reddito complessivo mensile inferiore alle L. 45.000 e trovantisi nelle condizioni di merito scolastico prescritte nel comma precedente, potranno ottenere il rimborso corrispondente alla metà dell'intero importo del contributo integrativo di cui sopra.

Per l'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante al rimborso si seguiranno le norme indicate nell'art. 14, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Sulle domande di rimborso decide con provvedimento definitivo il Consiglio dell'opera universitaria.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è modificato come segue:

« Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere.

Art. 4.

L'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è modificato nel senso che l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal regio decreto 21 giugno 1938, n. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 294, è incamerato, anche dopo il 16 aprile 1946, dalle università ed istituti superiori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1948.

Sostituzione di un componente della Consulta regionale per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 516, recante modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Giuseppe Sotgiu è nominato componente della Consulta regionale per la Sardegna l'avv. Ignazio De Villa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1948

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 166. — FERRARI

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1948.

Inefficacia delle disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana relative all'automezzo targato « 1837 Polizia ».

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che con proprio decreto in data 30 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 6 ottobre 1945, venivano invalidate ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'interno caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca;

Considerato che il giorno 2 febbraio 1944, verso le ore 16,30, il torpedone targato « 1837 Polizia » condotto dall'agente di pubblica sicurezza Carbone Marco, con a bordo alcuni funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, mentre transitava per via Principe Amedeo, veniva urtato da una vettura tramviaria della linea 20 e che nell'incidente rimanevano feriti due commissari di pubblica sicurezza e l'agente Carbone, i quali si rivolgevano all'A.T.A.G. per chiedere il risarcimento dei danni subìti;

Ritenuto che l'A.T.A.G. ha rifiutato ogni indennizzo, affermando la responsabilità del conducente il torpedone di cui sopra;

Considerata l'opportunità di emettere apposito provvedimento che confermi che, col decreto Ministeriale 30 settembre 1945 su citato, si intendevano invalidare anche le disposizioni di servizio emanate dagli organi della repubblica sociale italiana per la circolazione dell'automezzo targato « 1837 Polizia », che risulta aver sempre circolato durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse della repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1153;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio emanate sotto qualsiasi forma da organi della repubblica sociale italiana relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione dell'automezzo targato « 1837 Polizia ».

Roma, addì 9 marzo 1948

Il Ministro: SCELBA

(1452)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1948.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1946, con il quale il conte Giangiacomo di Thiene è stato confermato nell'incarico di commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza;

Ritenuta l'opportunità di assicurare al commissario stesso la collaborazione di un vice commissario e di affidare tale incarico all'avv. Igino Salviati;

Decreta:

L'avv. Igino Salviati è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza.

Roma, addì 11 marzo 1948

Il Ministro: SEGNI

(1254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione dal comune di Pescara.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione dal Comune di Pescara, il terreno sito nel Comune stesso, segnato in catasto all art. 1952, serie *B*, n. 1392, destinato alla costruzione della locale Casa della Madre e del Bambino.

(1283)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 103, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ottaviano (Napoli), di un mutuo di L. 465.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1398)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 31 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1948, registro n. 5, foglio n. 238, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Arezzo, di un mutuo di L. 4.632.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1261)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 19 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 243, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Piacenza, di un mutuo di L. 33.752.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico dell'esercizio 1947.

(1262)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 36, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli), di un mutuo di L. 1.860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1335)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 6 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1948, registro n. 5, foglio n. 244, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pisa, di un mutuo di L. 34.387.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giacomo Ulmanis di Simone Leibo, nato a Daugavpils (Lettonia) nel 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1205)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 marzo 1948 - N. 59

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,95
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	87,775
Redimibile 3,50 % 1934	67,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,975
Id 5 % 1936	87,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,60
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,475
Id. 5 % convertiti 1951	98,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sarezzano, Cerreto Grue e Villaromagnano (Alessandria).

La zona di Sarezzano, Cerreto Grue e Villaromagnano (Alessandria), della estensione di ettari 500, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, strada vicinale per Mombisaggio; strada vicinale Montegualdone, strada comunale di Nebiolo;

ad est, strada provinciale Tortona-Garbagna; tratto del torrente Grue;

a sud, strada comunale di Battignana; strada comunale vecchia di Villaromagnano; strada comunale del Grue;

ad ovest, strada comunale di Villaromagnano; strada comunale della Madonnina.

(1201)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1948

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa		L.	525.365.369,52
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca		»	1.772.798.105 —
Cassa		»	1.328.120.195,03
Portafoglio su piazze italiane		»	119.833.276.457,10
Effetti ricevuti per l'incasso		»	12.789.584,56
Anticipazioni		»	30.336.618.568,56
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione		»	1.059.140.788,64
Disponibilità in divisa all'estero		»	13.266.976.454,78
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato di proprietà della Banca		»	37.362.802.060,58
Immobili per gli uffici		»	53.286.480,08
Debitori diversi		»	55.931.509.341,55
Partite varie		»	4.354.209.195,79
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee		»	100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie		»	342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L. 113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	» 31.433.394.704 —		145.329.876.074 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria		L.	18.854.667.212,49
Impieghi in titoli per conto del Tesoro		»	93.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato		»	9.754.514.184,13
U. I. C. Parziale finanziamento valute gestione cambi		»	15.647.357,70
Spese		»	1.534.189.084,39
		L.	977.022.786.513,90
Depositi in titoli e valori diversi		»	1.490.687.702.061,27
		L.	2.467.710.488.575,17
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	82.239.293,54
TOTALE GENERALE		L.	2.467.792.727.868,71

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L. 715.385.358.650 —		
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 52.605.069.215 —	» 61.291.412.155 —		
Circolazione totale		L.	776.676.770.805 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca		»	16.836.088.620,37
Depositi in conto corrente liberi		»	50.910.485.802,81
Conti correnti vincolati		»	108.903.472.479,07
Creditori diversi		»	21.007.993.566,03
Saldo conto Profitti e Perdite dell'eserc. precedente		»	103.393.499,69
Rendite del corrente esercizio		»	1.546.229.566,76
		L.	975.984.434.339,73
Capitale sociale	L. 300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	» 420.747.857,32		
Fondo di riserva straordinario	» 317.604.316,85		1.038.352.174,17
		L.	977.022.786.513,90
Depositanti		»	1.490.687.702.061,27
		L.	2.467.710.488.575,17
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	82.239.293,54
TOTALE GENERALE		L.	2.467.792.727.868,71

Il capo servizio Ragioneria generale: PIERONI

(1451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	856146 (nuda proprietà)	D'Amato Maria di Federico, moglie di Riccio Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a D'Amato Tito fu Gabriele	1.575 —
Cons. 4,50 % (1861)	9300	Ospedale Russo Basile, in Aci San Filippo Catena (Catania)	273 —
Cons. 3,50 % (1906)	252490	Legato Pio istituito dal fu Mario Finocchiaro, in Aci Catena, rappresentato dal suo fidecommissario	45,50
Id.	288498	Ospedale Russo Basile, in San Filippo, frazione del comune di Aci Catena (Catania)	73,50
Id.	313486	Fidecommissaria dell'Ospedale Russo Basile, in Aci San Filippo Catena . .	168 —
Id.	320134	Come sopra . .	2.194,50
Id.	335600	O.P. del Cantore Mario Finocchiaro, in Aci Catena (Catania).	3,50
Id.	391138	O.P. Ospedale Russo Basile di Aci San Filippo, frazione del comune di Aci Catena (Catania) . .	210 —
Id.	428401	Ospedale Russo Basile, in Aci San Filippo Catena . . .	28 —
Id.	687635	Come sopra	14 —
Id.	694557	O.P. Cantore Mario Finocchiaro, in Aci Catena	14 —
P. R. 3,50 % (1934)	278688	O.P. Ospedale Russo Basile di Aci Catena	24,50
Id.	357692	Come sopra	31,50
Id.	428456	Come sopra	21 —
Rendita 5 %	179355	Fondazione sottotenente Flavio Ottaviani, medaglia d'oro, presso il Comando del 30° Artiglieria D.F. « Lupi di Toscana », con sede in Brescia	550 —
P. R. 3,50 % (1934)	24929	Fondazione 8 agosto 1916, in Ferrara .	119 —
Id.	62979	Fondazione 8 agosto, presso il 14° Reggimento artiglieria da campagna, Ferrara	10,50
Rendita 5 %	173483	Comando del Presidio di Milano	2.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 gennaio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(111)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.